



Comune di Fiano Romano
(Provincia di Roma)

*Piano Comunale di ristrutturazione della rete
distributiva di carburanti*

**REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI
STRADALI DI RIFORNIMENTO
CARBURANTI**

**CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE
NELLE QUALI POSSONO ESSERE INSTALLATI GLI IMPIANTI
DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI**

D.Lgs. n. 32/1998 – L.R. 8/2001 – L.R. 35/2003

Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 10/07/2012

Responsabile del Procedimento:

I.A. Giovanni Cavallini
(RUP Ufficio Commercio)

Progettista:

Ing. Giancarlo Curcio
(Resp. Area Urbanistica e Sviluppo del Territorio)

CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 1. Oggetto e finalità del Regolamento

1. I criteri di seguito regolamentati sono adottati in esecuzione del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 e successive modifiche ed integrazioni e di quanto disposto dalla Legge Regione Lazio 2 aprile 2001, n. 8 recante “Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti”, come successivamente modificata ed integrata dalla Legge Regione Lazio 3 novembre 2003, n. 35.
2. Il presente regolamento sostituisce quello precedentemente approvato, con le medesime finalità, attraverso Deliberazione di Consiglio Comunale n° 54 del 23.11.2004.

Art. 2. Localizzazioni precluse

1. Con riferimento al PRG comunale vigente e alla classificazione in zone territoriali omogenee di cui all’art. 2 del DM 2.4.1968 n. 1444, le proposte di installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti non possono riguardare le seguenti zone:
 - a. Zona omogenea A (centro storico – zona A di PRG);
 - b. Zone omogenee B e C (zone B1, B2, B3, B4, BM, C1, C2, C3 e CPR di PRG);
 - c. Zone omogenee F (limitatamente alle zone di PRG per verde e servizi pubblici F1, F3, F4 e alle zone di PRG per servizi privati F6, F7).
2. Conformemente a quanto previsto dall’art. 12 della L.R. 8/2001:
 - a. Nei centri abitati non possono essere realizzati impianti di distribuzione di carburanti:
 - i. in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente;
 - ii. privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, qualora il comune accerti che arrechino intralcio al traffico.
 - b. Fuori dai centri abitati non possono essere realizzati impianti di distribuzione di carburanti:
 - i. ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
 - ii. ricadenti all’interno di curve con raggio minore o uguale a metri 100;
 - iii. privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;
 - iv. ricadenti a distanza non regolamentare da incroci od accessi di rilevante importanza, per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.
3. Le incompatibilità di cui al comma 2 si applicano anche agli impianti già esistenti, prima dell’approvazione del presente Regolamento.

Art. 3. Interventi in aree vincolate

1. Sono subordinate al rilascio di parere favorevole da parte di Autorità, Organi o Uffici competenti, le proposte che interessino una o più delle seguenti condizioni localizzative:
 - a. Aree o beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004: le proposte sono sottoposte ai pareri, comunque denominati, previste dalle disposizioni legislative e rilasciati dalle Autorità competenti;
 - b. Zone di tutela e salvaguardia individuate dai Piani di bacino di cui al D.Lgs. 152/2006 parte III: le proposte sono sottoposte al parere della competente Autorità di bacino.
2. Nelle zone sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali e monumentali, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 comma 1 quater della L.R. 8/2001, la localizzazione degli impianti è limitata ai soli impianti di distribuzione di carburanti, con esclusione di eventuali attività commerciali e di ristoro.

Art. 4. Classificazione urbanistica e indici di edificabilità

1. Per la realizzazione di nuovi impianti, la Superficie fondiaria (SF) minima è stabilita in 1.000 mq e la Superficie fondiaria (SF) massima è stabilita:
 - in 20.000 mq per le strade statali;
 - in 15.000 mq per le strade regionali o provinciali;
 - in 10.000 mq per le strade comunali o comunque ricadenti nel centro abitato, individuato ai sensi del Codice della Strada.
2. Alle aree private, individuate dagli operatori quali siti per l'installazione dei nuovi impianti, si applica quanto stabilito dal comma 1 bis dell'art. 10 della L.R. 8/2001; a tal fine verrà assegnata una specifica classificazione di PRG con indice massimo di edificabilità fondiaria (IEF) espresso come rapporto tra Superficie utile lorda (SUL) e Superficie fondiaria (SF), fermo restando il rispetto dei seguenti limiti volumetrici stabiliti in conformità all'art. 11 bis della L.R. 8/2001, per la realizzazione di adeguati servizi all'autoveicolo e all'automobilista, comprendente anche eventuali attività commerciali e di ristoro:
 - Per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nel Centro abitato:
 - su estensione di SF fino a 3.000 mq, \rightarrow IEF=0,03 mq/mq;
 - su estensione di SF fino a 10.000 mq, si applicano i seguenti indici:
 - fino a 3.000 mq, \rightarrow IEF=0,03 mq/mq;
 - per l'eccedenza e fino a 10.000, \rightarrow IEF=0,015 mq/mq;
 - Per le strade regionali o provinciali:
 - su SF fino a 15.000 metri quadrati: \rightarrow IEF=0,05 mq/mq;
 - Per le strade statali:
 - su SF fino a 20.000 mq: \rightarrow IEF=0,05 mq/mq.
3. Nel calcolo degli indici di edificabilità sono escluse le superfici e i volumi destinati al ricovero del gestore, comprendenti locale spogliatoio e servizio igienico ad uso esclusivo, nella misura massima di 15 mq di SUL.

4. Gli indici stabiliti nel presente paragrafo si intendono sostitutivi degli indici di edificabilità previsti dal PRG e non si aggiungono ad essi. Se tuttavia gli impianti sono localizzati in zone edificabili o edificate con destinazione privata di PRG, aventi indice superiore a quello stabilito nel comma 2, l'eccedenza di edificabilità o di edificazione preesistente può essere mantenuta sulla stessa superficie fondiaria assumendo le destinazioni d'uso consentite dal PRG, ovvero trasferita sulla porzione residua del lotto o in lotti limitrofi, con soddisfacente soluzione progettuale da approvare contestualmente e previo consenso espresso dei proprietari interessati.
5. La consistenza delle superfici di vendita commerciali è comunque soggetta alle limitazioni previste dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistico – commerciale relativamente alla possibilità di insediamento di medie e grandi strutture di vendita.

Art. 5. Distanze minime tra gli impianti

1. Le distanze minime tra gli impianti per la distribuzione di carburanti liquidi e gassosi, sono quelle stabilite dalla L.R. n. 8/2001 e ss.mm.ii., o da norme sopravvenute e prevalenti.

Si riporta la normativa regionale vigente all'atto di approvazione del presente regolamento

L.R. 8/2001 Art. 13 (Distanze minime tra i diversi impianti)

1. Ai nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, o a quelli da potenziare con nuovi prodotti, si applica quanto disposto dal presente articolo.
2. Per il nuovo impianto, se dotato di benzina e/o gasolio, nonché per l'impianto dotato di solo GPL e/o metano da potenziare con benzina e/o gasolio, si devono rispettare le seguenti distanze minime da altro impianto erogante benzina e/o gasolio situato nell'ambito della Regione:
 - a) nei centri abitati, la distanza minima di trecento metri nel percorso stradale più breve e di seicento metri nella stessa direttrice di marcia;
 - b) fuori dai centri abitati, sulle strade comunali, la distanza minima di un chilometro e mezzo nel percorso stradale più breve;
 - c) fuori dai centri abitati, sulle strade provinciali nella stessa direttrice di marcia, o mano contraria, la distanza minima di tre chilometri nel percorso stradale più breve;
 - d) fuori dai centri abitati, sulle strade statali e di competenza regionale nella stessa direttrice di marcia, o mano contraria, la distanza minima di cinque chilometri nel percorso stradale più breve.
 - d bis) fuori dai centri abitati, sulle strade comunali, provinciali e statali in prossimità di quartieri fieristici, nodi di scambio intermodali, porti e aeroporti in un raggio di cinquecento metri dalle relative strutture elencate, la distanza minima di un chilometro nel percorso stradale più breve.
3. Per il nuovo impianto, se dotato di metano, nonché per l'impianto da potenziare con metano, si devono rispettare le seguenti distanze minime da qualsiasi altro impianto erogante metano situato nell'ambito della Regione:
 - a) nei comuni con popolazione residente non superiore a diecimila abitanti, la distanza minima di dieci chilometri nel percorso stradale più breve;
 - b) nei comuni con popolazione residente compresa tra diecimilauno e trentamila abitanti, la distanza minima di otto chilometri nel percorso stradale più breve;
 - c) nei comuni con popolazione residente compresa tra trentamilauno e sessantamila abitanti, la distanza minima di otto chilometri nel percorso stradale più breve;
 - d) nei comuni con popolazione residente superiore a sessantamila abitanti, la distanza minima di quattro chilometri nel percorso stradale più breve;
 - e) nel Comune di Roma, per la sola area del centro abitato, la distanza minima di novecento metri nel percorso stradale più breve e milleottocento metri nella stessa direttrice di marcia.

4. Per il nuovo impianto, se dotato di GPL, nonché per l'impianto da potenziare con GPL, si devono rispettare le seguenti distanze minime, da qualsiasi altro impianto erogante GPL situato nell'ambito della Regione:

- a) nei centri abitati, la distanza minima di tre chilometri nel percorso stradale più breve;
- b) fuori dai centri abitati, la distanza minima di otto chilometri, nel percorso stradale più breve;
- c) nel Comune di Roma, fuori dal centro abitato, la distanza minima di sette chilometri nel percorso stradale più breve.

5. Per la verifica delle distanze di cui ai commi 2, 3 e 4 si osservano le seguenti modalità:

- a) per la individuazione dei centri abitati si applica quanto disposto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 3, comma 8, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
- b) qualora gli impianti esistenti, nuovi o da potenziare, siano ubicati su strade o in aree cui si applicano diverse distanze minime, la distanza minima da rispettare è pari alla media aritmetica delle distanze minime stesse;
- c) per la determinazione delle distanze nella stessa direttrice di marcia e per il percorso stradale più breve, le distanze stesse devono essere calcolate sia rispetto all'impianto esistente o già autorizzato che precede il nuovo, sia rispetto a quello esistente o già autorizzato successivo;
- d) se l'impianto nuovo o da potenziare è ubicato su strada privata, il calcolo delle distanze minime va riferito all'accesso su strada pubblica e, nel caso di più accessi, ciascuno di essi deve rispettare le distanze minime di cui ai commi 2, 3 e 4;
- e) se l'impianto nuovo o da potenziare è ubicato su strada statale o di competenza regionale, il calcolo delle distanze minime va riferito esclusivamente all'impianto esistente o autorizzato che precede o che segue l'impianto stesso ubicato sulla medesima strada.

Art. 6. Distanze minime dagli edifici

1. La distanza minima degli impianti per la distribuzione di carburanti liquidi di nuova realizzazione da edifici residenziali, servizi o locali aperti al pubblico esistenti, non di pertinenza dell'impianto, è di mt 30; nel caso di edifici scolastici, case di cura e ospedali, tale distanza è aumentata a mt. 100.

Restano ferme le ulteriori distanze di sicurezza interne ed esterne previste per gli impianti di G.P.L. e per quelli di Metano dalla specifica normativa antincendio.

Le distanze di cui ai precedenti capoversi devono essere osservate anche rispetto agli edifici sopra citati, non esistenti al momento dell'insediamento dell'impianto di distribuzione di carburante, ma previsti o consentiti, tramite intervento diretto, dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, vigenti o adottati. La distanza va calcolata rispetto alla futura costruzione posizionata alla minima distanza da confini o strade stabilita dalla disciplina urbanistica o dal regolamento edilizio.

Art. 7. Tipologie prescritte per gli impianti di nuova realizzazione

1. Gli impianti di nuova realizzazione devono attenersi alle seguenti tipologie a seconda delle caratteristiche dimensionali e delle dotazioni di attività di servizio:

- **Tipologia " Chiosco"**

Caratteristiche minime:

- 4 colonnine a semplice o a doppia erogazione o 2 colonnine multiprodotto

- self-service
 - punto erogazione controllo aria e acqua
 - serbatoio di stoccaggio degli oli esausti
 - shop oil
 - pensilina di copertura estesa all'area di rifornimento
 - locale ricovero gestore con spogliatoio e servizi igienici di uso esclusivo
 - locale per i servizi igienici d'uso pubblico
 - superficie minima dell'area mq. 1000 con fronte strada minimo di m. 30
 - può essere derogata la lunghezza minima del fronte strada esclusivamente per impianti collocati in spazi disimpegnati rispetto alla sede viaria
 - gli accessi per i nuovi Punti Vendita dovranno avere una larghezza minima di 10 metri ciascuno, e distare almeno 12 metri da intersezioni tra strade pubbliche
 - nel caso in cui per la realizzazione sia necessaria l'occupazione temporanea di aree di proprietà pubblica, l'occupazione è soggetta a concessione e dovrà essere corrisposto il canone previsto per l'occupazione di suolo pubblico
- **Tipologia “Stazione di rifornimento”**
Caratteristiche minime:
 - 4 colonnine a semplice o a doppia erogazione o 2 colonnine multiprodotto
 - self-service
 - punto erogazione controllo aria e acqua
 - serbatoio di stoccaggio degli oli esausti
 - shop oil
 - pensilina di copertura estesa all'area di rifornimento
 - locale ricovero gestore con spogliatoio e servizi igienici di uso esclusivo
 - locale per i servizi igienici d'uso pubblico
 - almeno una attività di servizio all'automobile e mezzi a due ruote (officina leggera, elettrauto, gommista, ecc.)
 - almeno una attività di servizio all'utenza (informazioni sulla mobilità e trasporti, informazioni turistiche, fax, fotocopia, ecc.)
 - almeno una attività di servizio alla persona (bar e punto di ristoro, rivendita giornali, riviste, tabacchi, ecc, o attività commerciale prodotti non oil di sup. minima di 50 mq. di superficie lorda, nel rispetto della disciplina vigente di ogni specifico settore ed in particolare per quella riguardante l'attività dei pubblici esercizi)
 - superficie minima dell'area mq. 2000 con fronte strada minimo di m. 30
 - può essere derogata la lunghezza minima del fronte strada esclusivamente per impianti collocati in spazi disimpegnati rispetto alla sede viaria.
 - gli accessi per i nuovi Punti Vendita dovranno avere una larghezza minima di 10 metri ciascuno e distare almeno 12 metri da intersezioni tra strade pubbliche
 - nel caso in cui per la realizzazione sia necessaria l'occupazione temporanea di aree di proprietà pubblica, l'occupazione è soggetta a concessione e dovrà essere corrisposto il canone previsto per l'occupazione di suolo pubblico
 - **Tipologia “Stazione di servizio”**
Caratteristiche minime:
 - 4 colonnine a semplice o a doppia erogazione o 2 colonnine multiprodotto
 - self-service
 - punto erogazione controllo aria e acqua

- lavaggio auto
- serbatoio di stoccaggio degli oli esausti
- shop oil
- self-service prepagamento
- pensilina di copertura estesa all'area di rifornimento
- locale ricovero gestore con spogliatoio e servizi igienici di uso esclusivo
- locale per i servizi igienici d'uso pubblico
- punto telefonico pubblico effettivo
- almeno una attività di servizio all'automobile e mezzi a due ruote (officina leggera, elettrauto, gommista, lavaggio per autovetture self-service ecc.)
- almeno una attività di servizio all'utenza (informazioni sulla mobilità e trasporti, informazioni turistiche, fax, fotocopia, ecc.)
- almeno una attività di servizio alla persona (bar e punto di ristoro, rivendita giornali, riviste, tabacchi, ecc, o attività commerciale prodotti non oil di sup. minima di 50 mq. di superficie lorda, nel rispetto della disciplina vigente di ogni specifico settore ed in particolare per quella riguardante l'attività dei pubblici esercizi)
- aree attrezzate per l'utenza
- superficie minima dell'area mq. 3000 con fronte strada minimo di m. 40.
- Può essere derogata la lunghezza minima del fronte strada esclusivamente per impianti collocati in spazi disimpegnati rispetto alla sede viaria
- gli accessi per i nuovi Punti Vendita dovranno avere una larghezza minima di 10 metri ciascuno e distare almeno 12 metri da intersezioni tra strade pubbliche
- nel caso in cui per la realizzazione sia necessaria l'occupazione temporanea di aree di proprietà pubblica, l'occupazione è soggetta a concessione e dovrà essere corrisposto il canone previsto per l'occupazione di suolo pubblico

2. Per tutte le tipologie è prescritto:

- Altezza massima pari a metri 6,00 dal filo marciapiede
- Area destinata a portico non superiore al 25% della superficie utile lorda
- Distanza minima degli erogatori dal ciglio della strada di accesso pari a metri 5,00
- Distacco dalle strade pari a metri 10,00
- Distacco dai confini interni pari a metri 5,00
- Distacco tra fabbricati pari a metri 10,00

Art. 8. Norme per l'inserimento ambientale degli impianti

1. Le proposte per la realizzazione di nuovi impianti dovranno essere presentate attraverso la elaborazione di uno specifico studio di inserimento, che analizzi l'inserimento armonico ambientale dell'impianto, tenendo conto, secondo quanto prescritto dalle normative di settore vigenti, dei seguenti elementi:
 - Inquinamento acustico
 - Inquinamento atmosferico
 - Inquinamento luminoso

- Impatto sanitario
 - Misure di efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
2. La progettazione degli impianti dovrà assicurare il corretto inserimento ambientale e paesaggistico attraverso la mitigazione degli impatti. In particolare:
- Il progetto, sviluppato attraverso elaborati grafici e descrittivi, dovrà contenere il rilievo ante operam dell'area, corredato di documentazione fotografica, foto aerea, e rilievo vegetazionale, e da una proposta di sistemazione del verde avente una densità arborea (DA) non inferiore a 40 alberi/ettaro e densità arbustiva (DAR) non inferiore a 80 arbusti/ettaro, che garantisca la creazione di una fascia perimetrale di adeguato spessore con funzione primaria di mitigazione degli impatti visivi ed assolva inoltre funzione di barriera acustica e filtro per le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto.
 - La scelta delle essenze da piantumare (che dovranno essere di "pronto effetto") dovrà avvenire tra le specie autoctone del luogo; nel progetto dovrà essere indicato la specie, la dimensione, la quantità, il posizionamento o il sesto d'impianto delle essenze, tenendo conto della presenza di strutture edilizie, per garantire il corretto sviluppo degli apparati radicali, e della distanza tra i fusti in considerazione delle dimensioni assunte dagli esemplari adulti.
 - Dovranno essere salvaguardate le alberature autoctone esistenti di circonferenza di tronco superiore a 70 cm.
 - Le superfici a parcheggio dovranno essere realizzate in modo da garantire la permeabilità dei suoli.

Art. 9. Norme per gli impianti esistenti

1. Gli impianti esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento sono:

	Localizzazione	Autorizzazione
1	SP Tiberina km 22+250	Decr.Pref. 4284 del 25/01/1962 (mod. 2071/2000)
2	SS 4/dir Salaria km 3+400	10637 del 10/11/1994 (mod. 1420/2000)
3	SS 4/dir Salaria km 2+137	1370 del 10/02/1997 (mod. 19396/2003)
4	SP Tiberina km 19+378	1737/98 del 28/08/1998 (mod. 27/07/1999)
5	SP Tiberina km 21+500	4906 del 17/03/2004
6	Via S. Sebastiano snc	69 del 05/01/2009
7	Via Milano 24	27212 del 16/10/2009 (mod. 11028/2010)

2. Gli impianti numerati da 1 a 4 sono stati realizzati prima dell'approvazione del previgente regolamento. Per tali impianti è stata verificata l'insussistenza delle incompatibilità di cui all'art. 12 della L.R. 8/2001 e ss.mm.ii.
3. Al fine di consentire l'ammodernamento anche degli impianti per la distribuzione di carburanti esistenti, verificati ai sensi del D.Lgs n. 32/1998, la specifica classificazione di Piano Regolatore Generale di cui all'art. 4 può essere assegnata, a richiesta delle parti interessate, alle aree di insistenza degli impianti esistenti, a condizione che vengano rispettate le norme di settore, le

norme urbanistiche, le norme del presente regolamento, anche ai fini delle SUL realizzabili conformemente agli indici stabiliti all'art. 4.

4. Trattandosi di impianti esistenti verificati e, pertanto, di posizioni con titoli abilitativi consolidati, non si applicano le norme di cui all'art. 13 della Legge Regione Lazio n.8/2001 e ss.mm.ii. richiamate all'art. 5 del presente regolamento, nè le distanze minime delle colonnine dagli edifici residenziali, servizi o locali aperti al pubblico esistenti o previsti, non di pertinenza dell'impianto, ovvero da edifici scolastici, case di cura e ospedali.
5. Le modifiche alla consistenza petrolifera degli impianti esistenti, come specificate nell'art. 6 della L.R. n. 8/2001 e ss.mm.ii., ivi compresa la realizzazione di impianti e servizi igienico-sanitari, la ristrutturazione petrolifera degli impianti esistenti e l'ammodernamento strutturale senza aumento di cubatura, trattandosi di mero adeguamento tecnico-funzionale, non configurano "nuovo impianto", ai sensi del presente regolamento, e la relativa comunicazione prevista dall'art. 14 ter della stessa legge regionale deve essere trasmessa, oltre che al SUAP del Comune, anche all'Ufficio competente per il rilascio dei titoli abilitativi di attività edilizia, quando previsto, per le opere da realizzare, dalla vigente normativa edilizia.
6. Gli impianti per la distribuzione dei carburanti oggetto di adeguamento, ammodernamento e ristrutturazione saranno sottoposti a visita di collaudo ai sensi dell'art. 22 della L.R. 8/2001 e ss.mm.ii.

Art. 10. Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle norme sovra-ordinate consistenti nella L.R. 8/2001 e ss.mm.ii. e nel D.Lgs. 32/1998 e ss.mm.ii.
2. Eventuali modifiche delle norme sovra-ordinate in contrasto con la disciplina prevista dal presente regolamento prevalgono sulle presenti norme.

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Le domande di autorizzazione per l'installazione ed esercizio di un nuovo impianto stradale di rifornimento energetico per autotrazione, devono essere presentate al SUAP e all'Ufficio Edilizia Privata per i titoli abilitativi edilizi, ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 32/98 e successive modificazioni ed integrazioni, previo pagamento dei vigenti diritti di istruttoria. Le domande dovranno contenere i seguenti documenti ed elaborati tecnici:
 - atto dal quale risulti che il richiedente ha la piena disponibilità dell'area prescelta per la nuova realizzazione stipulato secondo le previsioni di legge in data antecedente alla presentazione della domanda. Il requisito citato è indispensabile ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269;
 - autocertificazione analitica con le generalità del richiedente, il domicilio, il codice fiscale, la data ed il numero di iscrizione al Registro delle Imprese, attestante il possesso da parte dello stesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio". Nell'autocertificazione dovrà essere attestato, altresì, che l'iniziativa rispetta le norme vigenti in materia di impianti per la distribuzione di carburanti e nelle materie oggetto della perizia giurata;
 - perizia giurata redatta da un professionista abilitato, competente per la sottoscrizione del progetto presentato ed iscritto al relativo albo professionale attestante il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, fiscali e di quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale e delle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici nonché le norme di indirizzo programmatico della Regione Lazio ed il rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree su cui installare i nuovi impianti stabiliti dal presente Regolamento;

In particolare, oltre a tutti gli elementi sopra indicati la perizia giurata dovrà, altresì, contenere:

- i. dichiarazione degli elementi identificativi urbanistici dell'area prescelta e della sua destinazione urbanistica secondo il vigente Piano Regolatore;
- ii. dichiarazione sullo stato vincolistico del lotto ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- iii. dichiarazione del rispetto dei criteri previsti dal presente Regolamento.

In caso di dichiarazione di esistenza vincoli, la proposta è subordinata al rilascio del parere favorevole e/o nulla osta da parte di tutti gli Organi ed Enti preposti, per competenza, alla tutela degli stessi.

La perizia di che trattasi dovrà dichiarare il rispetto di tutti i criteri di cui al presente regolamento;

- perizia giurata in merito al rispetto delle distanze da altri punti vendita esistenti, con allegata planimetria su base aerofotogrammetrica o di rilievo in scala 1:1000/2000 di inquadramento dell'area del nuovo Punto Vendita ed indicazione dei Punti Vendita esistenti più vicini. Tale perizia dovrà contenere, proprio ai fini dell'applicazione del regime delle distanze, anche la attestazione che l'area prescelta per l'installazione dell'impianto carburanti ricada o meno nella delimitazione del centro abitato.

Le distanze minime tra impianti carburanti sono quelle fissate dall'art. 13 della Legge Regione Lazio n. 8/2001 e successive modifiche ed integrazioni o da norme sopravvenute e prevalenti e loro successive modifiche ed integrazioni;

- documentazione della eventuale strumentazione urbanistica particolareggiata in cui ricade l'intervento, sia approvata che adottata;
- proposta progettuale preliminare ante e post operam, in scala adeguata, del nuovo Punto Vendita, inserito nel contesto contenente stralcio di PRG, stralcio aerofotogrammetrico aggiornato e stralcio catastale, ampliati alle aree circostanti con l'indicazione dei fabbricati esistenti e della loro destinazione, e completa di tutte le quote orizzontali e verticali atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico, gli allineamenti stradali quotati, la larghezza delle strade prospettanti il lotto, nonché le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame; la tavola dovrà indicare lo stato dei luoghi con particolare attenzione alla segnaletica orizzontale e verticale che precede e successiva agli ingressi dell'impianto, l'eventuale sosta autorizzata, la presenza di fermate dei mezzi pubblici, degli impianti semaforici, l'esistenza di eventuali limiti di velocità esistenti, le distanze da eventuali manufatti (cabine ENEL, ACEA, chioschi, ecc.), essenze cespugliose la cui presenza potrebbe diminuire la visibilità per le autovetture che impegnano l'ingresso o l'uscita dell'impianto, indicazione dei raggi di curvatura della strada nei punti caratteristici; i passi carrabili dell'impianto dovranno essere realizzati con angolo di 45° e privi di barriere architettoniche, il fronte dell'impianto dovrà consentire il traffico pedonale ed eventualmente ciclabile; dovrà essere rappresentata la segnaletica interna all'impianto. Il tutto debitamente quotato. La proposta progettuale dovrà, altresì, essere illustrata nei suoi aspetti funzionali, architettonici e di progettazione ambientale; a tale ultimo fine dovranno essere previsti nel progetto, appositi elaborati relativi alla sistemazione a verde dell'impianto ed alla tipologia di alberature inserite nel contesto, così come previsto dalle norme per l'inserimento ambientale dei nuovi impianti, a cui si rinvia; negli stessi elaborati devono essere indicate la rete e gli impianti di smaltimento delle acque meteoriche di piazzale, meteoriche di copertura e delle acque reflue;
- relazione tecnica illustrativa della proposta del nuovo Punto Vendita completa delle indicazioni qualitative e quantitative dell'intervento proposto nonché del citato sistema di smaltimento delle acque meteoriche e reflue;
- documentazione fotografica dell'area oggetto del nuovo Punto Vendita da diverse prospettive ed angolazioni.

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI AD USO PRIVATO PER L'ESCLUSIVO RIFORNIMENTO DEGLI AUTOVEICOLI DELL'IMPRESA

L'autorizzazione per i nuovi impianti per la distribuzione di carburanti ad uso privato, per l'esclusivo rifornimento degli autoveicoli dell'impresa produttiva di beni e servizi titolare dell'autorizzazione stessa, categoria della quale fanno parte, ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 31 ottobre 2001, "tutte le strutture fisse e/o mobili senza limite di capacità, destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizio", è normata dall'art. 3 comma 10 del D.Lgs. n. 32/98 e successive modifiche ed integrazioni e da quanto disposto dall'art. 21, commi 1 e 2, 26 comma 4 bis e 27 comma 2 ter, della Legge Regione Lazio 2 aprile 2001, n. 8 come modificata ed integrata con L.R. n. 35/2003.

Essa è soggetta alle medesime condizioni ed al rispetto della medesima disciplina applicabile per gli altri impianti di distribuzione di carburante ad uso di autotrazione, ad eccezione delle norme previste dagli articoli 11 ("Superficie minima occorrente"), 12 ("Incompatibilità"), 13 ("Distanze minime tra impianti") ed, in generale, dalla Sezione II ("Criteri generali per il coordinamento da parte dei comuni degli orari di servizio e delle turnazioni") della Legge Regione Lazio 2 aprile 2001, n. 8 e ss. mm.

Considerato, altresì, che l'art. 26, comma 4 bis della citata Legge Regione Lazio 2 aprile 2001, n. 8 e ss. mm., stabilisce che gli impianti interni ad uso privato non siano soggetti ai Piani Comunali di ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti, e preso atto della particolarità di alcune specifiche tipologie di impianti costituiti da "contenitori-distributori rimovibili" (di cui al Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministro delle Attività Produttive, 12 settembre 2003), si indicano, di seguito, i criteri e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di competenza comunale.

1. Le domande di autorizzazione per l'installazione ed esercizio di nuovi impianti carburanti per l'esclusivo rifornimento degli autoveicoli dell'impresa produttiva di beni e servizi ad uso privato, devono essere presentate al SUAP e all'Ufficio Edilizia Privata per i titoli abilitativi edilizi, previo pagamento dei vigenti diritti di istruttoria, e dovranno contenere i seguenti documenti ed elaborati tecnici:
 - autocertificazione analitica con le generalità del richiedente, il domicilio, il codice fiscale, la data ed il numero di iscrizione al Registro delle Imprese, attestante la qualità di "impresa produttiva di beni e servizi" ed, altresì, il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio". Nell'autocertificazione citata l'interessato dovrà, altresì, dichiarare:
 - i. di essere in possesso delle autorizzazioni e/o concessioni e/o licenze legittimanti l'esercizio dell'impresa proprietaria dei mezzi al cui rifornimento è destinato l'impianto carburanti, indicando gli estremi di tali provvedimenti. In particolare, dovranno essere forniti i titoli abilitativi edilizi legittimanti il complesso all'interno del quale verrà collocato l'impianto carburanti e copia del relativo elaborato progettuale approvato;
 - ii. l'elenco degli automezzi di proprietà dell'impresa che utilizzeranno l'impianto. A tal fine dovranno essere allegate le fotocopie dei libretti di circolazione e/o dei documenti di omologazione per i mezzi sprovvisti di targa.
 - atto dal quale risulti che il richiedente ha la piena disponibilità dell'area ove intende installare l'impianto carburanti ad uso privato;
 - perizia giurata redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato ed iscritto al relativo albo professionale attestante il rispetto

delle prescrizioni urbanistiche, fiscali e di quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale e delle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici nonché le norme di indirizzo programmatico della Regione. In particolare, la perizia giurata dovrà, altresì, contenere:

- i. dichiarazione degli elementi identificativi urbanistici dell'area prescelta;
- ii. dichiarazione di inesistenza vincoli ambientali, paesaggistici ed archeologici, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
- iii. dichiarazione di inesistenza di altri vincoli di alcun tipo e natura;
- iv. dichiarazione del rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'allegato al D.M.I. 12 settembre 2003 (solo per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori rimovibili di capacità geometrica non superiore a mc. 9).

In caso di dichiarazione di esistenza vincoli, la proposta è subordinata al rilascio del parere favorevole e/o nulla osta da parte di tutti gli Organi ed Enti preposti, per competenza, all'espressione degli stessi.

- documentazione della eventuale strumentazione urbanistica particolareggiata in cui ricade l'intervento, sia approvata che adottata;
- proposta progettuale in scala adeguata dell'impianto, inserito nel contesto contenente stralcio di PRG, stralcio aerofotogrammetrico e stralcio catastale, compresi i fabbricati esistenti con le relative altezze e distacchi e l'indicazione dei principali percorsi veicolari ed eventualmente pedonali, previsti all'interno dell'area e verso l'ingresso all'area stessa, nonché la distanza dagli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli.

La proposta progettuale dovrà, altresì, essere illustrata nei suoi aspetti funzionali, architettonici e di progettazione ambientale; a tale ultimo fine dovrà essere prevista nel progetto, una apposita legenda illustrativa della tipologia di alberature esistenti nel contesto e di quelle previste quale sistemazione a verde dell'impianto.

Negli stessi elaborati dovranno essere indicate la rete e gli impianti di smaltimento delle acque meteoriche di piazzale, meteoriche di copertura e delle acque reflue.

- documentazione fotografica dell'area oggetto della richiesta di installazione dell'impianto ad uso privato da diverse prospettive ed angolazioni.
2. Le colonnine di erogazione di carburanti contenenti benzene dovranno osservare le distanze minime di almeno 30 metri da edifici residenziali, servizi o locali aperti al pubblico, ovvero di 100 metri da edifici scolastici, case di cura e ospedali esterni al complesso dell'impresa all'interno del quale viene collocato l'impianto stesso, mentre da tutti gli edifici interni funzionali e connessi all'impresa medesima, dovranno essere rispettate le vigenti norme di prevenzione e sicurezza antincendio, ed, in particolare, per l'installazione e l'esercizio di contenitori- distributori rimovibili di capacità geometrica non superiore a mc. 9, dovranno essere osservate le norme tecniche previste dall'allegato al D.M.I. 12 settembre 2003.
 3. Il richiedente dovrà predisporre una valutazione previsionale di impatto acustico ambientale che attesti, preventivamente, il possesso, dei requisiti acustici idonei al rispetto dei limiti acustici della zona previsti dal Piano di zonizzazione acustica. Tale valutazione previsionale, che dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica, iscritto negli appositi Elenchi istituiti dalle Regioni, deve considerare tutte le sorgenti sonore inerenti l'attività e fornire tutti gli elementi tecnico-amministrativi richiesti in applicazione della vigente normativa in materia.
 4. Il carburante dovrà essere erogato solo ed esclusivamente agli automezzi intestati all'impresa richiedente, i distributori non dovranno recare il prezzo di vendita al pubblico e

nessuna pubblicità o cartello pubblicitario potrà essere utilizzato per segnalare la presenza dell'impianto. L'inosservanza di tali norme comporterà la revoca dell'autorizzazione rilasciata.

5. In ogni caso è escluso che la localizzazione di tale tipologia di impianti costituisca un mero adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti e non si applicano gli indici di edificabilità previsti dalla L.R. 8/2001 e dal presente regolamento.
6. La perdurante vigenza dell'impresa produttiva di beni e servizi è vincolante ai fini della permanenza e della titolarità dell'impianto interno ad uso privato.